



CITTA' DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

PROVINCIA DI FROSINONE

"MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE"



ORDINANZA SINDACALE N. 8 DEL 24/03/2026

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI PROROGA DI DIVIETO TEMPORANEO DI UTILIZZO DELL'ACQUA AD USO POTABILE PER USI DOMESTICI E NON DOMESTICI DALLA CONDOTTA IDRICA NEI PRESSI DELLA STAZIONE FERROVIARIA IN VIA CASILINA NORD (PIEDIMONTE S. GERMANO) E NEL RAGGIO DI 500 MT. DA TALE AREA A SEGUITO DI POTENZIALE CONTAMINAZIONE DA IDROCARBURI

IL SINDACO

Premesso che con propria precedente ordinanza contingibile e urgente n. 7 del 20/03/2026 è stata disposta, a scopo cautelativo, la sospensione immediata dei prelievi idrici da acque sotterranee nei pressi della stazione ferroviaria in Via Casilina Nord e nel raggio di 500 mt. da tale area, a seguito di uno sversamento di idrocarburi presumibilmente derivante da una cisterna ubicata presso il distributore di carburanti sito in Località Pillozze nel comune di Aquino (FR);

Premesso altresì che con successiva ordinanza contingibile e urgente è stato disposto il divieto temporaneo di utilizzo dell'acqua della rete idrica per uso potabile, alimentare, domestico e per ogni altro uso nelle medesime aree, per la durata di 48 ore, con scadenza il 24.03.2026;

Dato atto che tale provvedimento è stato adottato in via cautelativa, in considerazione del possibile rischio di contaminazione delle falde acquifere e della potenziale interferenza con il sistema di distribuzione idrica, con conseguente pregiudizio per la salute pubblica;

Evidenziato che sono tuttora in corso accertamenti tecnici e analisi da parte degli Enti competenti, tra cui Arpa Lazio di Frosinone e Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, nonché di altre strutture operative preposte, finalizzati a verificare l'estensione e l'effettiva natura dell'eventuale contaminazione;

Preso atto che, allo stato attuale, non sono ancora pervenuti gli esiti definitivi delle suddette analisi e delle valutazioni tecniche, condizioni necessarie allo scrivente per escludere con certezza situazioni di rischio per la salute pubblica;

Ritenuto pertanto necessario, in applicazione del principio di precauzione e nelle more dell'acquisizione dei risultati definitivi degli accertamenti in corso, mantenere le misure restrittive già adottate;

Ritenuto altresì opportuno disporre ulteriori verifiche tecniche sulla rete idrica al fine di accertare l'eventuale sussistenza di interferenze tra le acque sotterranee e la condotta di distribuzione;

Visto gli artt. 50, comma 5 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267;

Visto il D.Lgs. 03/04/2006, n.152 e s.m.i.;

ORDINA

- La proroga, per ulteriori 48 (quarantotto) ore, del divieto assoluto di utilizzo dell'acqua della rete di distribuzione del servizio idrico integrato per uso potabile, alimentare, domestico e per ogni altro uso nei pressi della stazione ferroviaria del comune di Piedimonte San Germano in Via Casilina Nord, Via Spinaroli, Via Pistillo e Via Cupa e comunque nel raggio di 500 (cinquecento) metri dall'area interessata dallo sversamento;
- Che il suddetto divieto abbia efficacia fino alle ore 22:00 del giorno 26.03.26;
- Che resti ferma e pienamente efficaci le precedenti disposizioni di cui all' Ordinanza n. 6 del 20.03.26

DISPONE

- Di demandare al gestore del servizio idrico integrato, Acea Ato 5, l'esecuzione di verifiche tecniche urgenti sulla rete di distribuzione idrica, finalizzate ad accertare eventuali criticità, interferenze o vulnerabilità del sistema, con particolare riferimento a possibili connessioni con le acque sotterranee potenzialmente contaminate;



CITTA' DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

PROVINCIA DI FROSINONE

"MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE"



- Che la presente ordinanza potrà essere revocata anticipatamente, con successivo e separato provvedimento, qualora gli esiti degli accertamenti tecnici escludano la presenza di contaminazioni o situazioni di rischio per la salute pubblica;
- Che la stessa potrà altresì essere reiterata e/o prorogata, con analogo provvedimento, nel caso in cui venga accertata o permanga una situazione di contaminazione o di potenziale rischio per la salute pubblica;

AVVERTE

Che l'inosservanza della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, nonché eventuali responsabilità penali ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;

AVVERTE ALTRESI'

Che contro il presente provvedimento, è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 gg. decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto (L.06/12/1971 n.1034), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. Decorrenti dal medesimo termine (D.P.R. 24/11/1971 n.1199);

di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di pubblicazione all'albo pretorio on line;

DISPONE

La preventiva trasmissione di copia della presente ordinanza:

a S.E. il Prefetto di Frosinone;

protocollo.preffr@pec.interno.it

MANDA

Copia della presente ordinanza perché ne abbiano piena e legale conoscenza a:

Acea Ato 5 Frosinone

segreteria.aceaato5@pec.aceaspa.it

Arpa Lazio Frosinone

sededifrosinone@arpalazio.legalmailpa.it

Azienda Sanitaria Locale S.I.S.P.

Sisp.distrettod@pec.aslfrosinone.it

Comando Stazione Carabinieri di Piedimonte San Germano

TFR31998@pec.carabinieri.it

Comando Stazione Carabinieri Forestale Cassino

ffr43022@pec.carabinieri.it

Comando Provinciale Vigili del Fuoco Frosinone

com.frosinone@cert.vigilfuoco.it

Ufficio Tecnico Comunale

ufftecnicopiedimontesg@pec.it

Polizia Locale sede

Piedimonte San Germano, 24.03.2026



II SINDACO

Avv. Giocchino Ferdinandi

03030 - - 1 - 2026-03-24 - 0004355